



Delibera della Giunta Regionale n. 538 del 08/08/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 39, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO - NOMINA DIFENSORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE - PRAT. N. 11/2017/COS/AVV.RA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che nella Gazzetta Ufficiale – serie Generale n. 144 del 23.06.2017 – Suppl. Ordinario n. 13 è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;
- il citato decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 all'art. 39 (*Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite*) stabilisce che: *“Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all' articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. 2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali”*;

CONSIDERATO

- che per effetto di tali disposizioni si ridurrà all'80%, rispetto agli anni precedenti, l'accertamento della quota del suddetto fondo nazionale nei bilanci regionali a causa dell'accantonamento del predetto 20%, con conseguente decurtazione di pari importo delle assegnazioni e delle relative erogazioni agli enti e alle aziende di trasporto e obbligo per le Regioni che hanno anticipato mensilmente quote del fondo di rideterminare gli importi conguagliando quelli già erogati;

RILEVATO

- che le disposizioni di cui al predetto art. 39 presentano gravi profili di illegittimità costituzionale, con riguardo ai seguenti parametri:
 - ⤴ art. 97 Cost. per violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa per il grave pregiudizio arrecato all'erogazione di un servizio fondamentale con la previsione di un procedimento *ad hoc* per il riconoscimento di risorse finanziarie altrimenti spettanti alle Regioni; detto procedimento prevede, tra l'altro, termini stringenti per Regioni e Conferenza Unificata mentre non prevede un termine ultimo per il riconoscimento delle risorse in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il che induce a ritenere che l'erogazione del 20% delle risorse possa avvenire in termini non certi per le Regioni, con evidenti riflessi sulla gestione delle risorse e sulla erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale la cui competenza è posta in capo alle Regioni;
 - ⤴ art. 114, commi 1 e 2 Cost., per violazione del principio di leale collaborazione e principio dell'intesa. L'intesa prevista dalla norma impugnata si traduce in un intralcio alla gestione regionale delle risorse e delle competenze in materia di trasporto pubblico locale; il rapporto tra stato e Regioni, per come espresso nella norma impugnata, viola il principio della leale collaborazione tra Enti parimenti costitutivi della Repubblica e riconosciuti come Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi sanciti dalla stessa Costituzione, tra i quali il principio di attribuzione ed il principio di sussidiarietà e differenziazione per come declinato agli artt. 118, commi 1 e 2 e 120, comma 2;
 - ⤴ art. 117, commi 3 e 4 Cost., per violazione del principio di competenza che vuole la materia del trasporto pubblico locale tra le materie a competenza residuale, rappresentando la norma impugnata una indebita intromissione nell'esercizio delle competenze legislative ed anche

amministrative delle Regioni e per essere le norme impugnate non ascrivibili alla materia ed ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica per come sono stati più volte configurati dalla Corte Costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 64/2016; n. 79 e 44 del 2014; n. 263 del 2013);

↑ art. 119, comma 1 Cost., per violazione del principio di autonomia finanziaria di spesa, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sentenze n. 77/2015 e n. 417/2005) la disciplina di principio dei vincoli finanziari si configura compatibile con l'autonomia degli enti costituzionalmente garantiti, come le Regioni ed i Comuni, solo quando stabilisce tassativamente un limite complessivo di intervento – avente ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita della spesa corrente – lasciando agli enti stessi piena autonomia e libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale;

RILEVATO

- che la previsione è, altresì, illegittima per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) per l'evidente mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate nello stesso art. 39 del D.L. 50/17 di coordinamento della finanza pubblica, nonché per la farraginosità e iniquità del meccanismo escogitato che rende estremamente difficoltoso il raggiungimento di un'intesa in Conferenza unificata anche per le Regioni più virtuose e comunque costringe, già a decorrere dal 2017, ad operare l'accantonamento del 20% delle risorse, in corso d'anno, senza che gli enti e le aziende abbiano potuto procedere preventivamente alle conseguenti riprogrammazioni o riduzione dei servizi; nonché per l'evidente distonia rispetto all'art. 27 del medesimo D.L. 50/17;

RAVVISATO

- l'interesse della Regione Campania a promuovere ricorso in via principale alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico per proporre ricorso;

VISTI

- l'art 51 dello Statuto Regionale;
- l'art 134 della Costituzione;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di proporre ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 39, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", per violazione degli articoli 114, commi 1 e 2; 117, commi 3 e 4; 118, commi 1 e 2 e 120 comma 2; 119, comma 1 della Costituzione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità (art. 3 Cost.) e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
- di dare ampio mandato, nella controversia *de qua*, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia e Almerina Bove dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, sito in Roma, alla Via Poli, n. 29.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura Regionale e al BURC per la pubblicazione

EI/